

Edizione cartacea:

Il trattamento catalografico degli enti collettivi dalla Conferenza di Parigi (1961) al First IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (2003) / Mauro Guerrini ; con la collaborazione di Pino Buizza, Lucia Sardo. — p. 99-139. — In: Verso nuovi principi e nuovi codici di catalogazione / Mauro Guerrini ; con Carlo Bianchini, Pino Buizza, Carlo Ghilli, Antonella Novelli, Lucia Sardo ; a cura di Carlo Bianchini ; con la collaborazione di Rossano De Laurentiis ; prefazione di Alberto Petrucciani ; postfazione di Pino Buizza. — Milano : Sylvestre Bonnard, c2005. — 259 p. — (Studi bibliografici). — ISBN 88-86842-76-7. — Pubblicato originariamente: Corporate bodies from ICCP up to 2003. In: IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code : report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003 / edited by Barbara B. Tillett, Renate Gömpel and Susanne Oehlschläger. München : Saur, 2004, p. 105-129. Edizione italiana: Biblioteche oggi. Vol. 21, n. 10 (dic. 2003). — Background paper presentato all'IME ICC1, Francoforte sul Meno, 28-30 luglio 2003. — Saggio tradotto in varie lingue.

Il trattamento catalografico degli enti collettivi
dalla Conferenza di Parigi (1961)
alla First IFLA Meeting of Experts on an
International Cataloguing Code (2003)

di Mauro Guerrini
con la collaborazione di Pino Buizza, Lucia Sardo

Gli enti collettivi come autori prima della Conferenza di Parigi

Il concetto di paternità degli enti collettivi si è evoluto all'interno della tradizione catalografica anglo-americana.¹ L'intestazione all'autore collettivo era una pratica consolidata da tempo (dagli inizi del XVII secolo) prima di essere fissata da Panizzi nelle sue regole. All'origine non vi è una presunta equivalenza fra autore personale e collettivo; essa deriva principalmente dalla presenza di nomi di enti nei titoli, in ambiti nei quali le opere anonime e le opere collettive venivano schedate sotto il titolo (in particolare sotto la prima o la più importante parola del titolo) oppure sotto il soggetto; il nome dell'ente si trovava a essere la prima parola o la parola più importante del titolo, oppure costituiva il soggetto. Possiamo vederne un esempio in *Catalogus impressorum librorum bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi*, pubblicato nel 1674 da Thomas Hyde, dove "si nota uno sviluppo ed un progressivo

¹ Per una panoramica storico della paternità degli enti prima della Conferenza di Parigi (ICCP) vedi Eva Verona, *A historical approach to corporate entries*; James A. Tait, *Authors and title*; Michael Carpenter, *Corporate authorship: its role in library cataloging*.

affermarsi di intestazioni catalografiche dedicate ad Enti o ad Autori collettivi, spesso coincidenti con le denominazioni latine di città, paesi, istituzioni; esse agiscono, sia in funzione autorale che in funzione di soggetti, quali intestazioni di raccolta per opere anonime o per opere di carattere collettivo”.² Troviamo: *Anglia, Jesuita, & Societas Jesu, Londinum, Parisiensis Academia*, etc.; oppure *Brescia*, per il titolo anonimo *Il sontuoso apparato fatto dalla città di Brescia nel ritorno delle [sic] Vescovo suo Cardinale Morosini*.

L'uso di intestazioni agli enti collettivi viene codificato per la prima volta da Antonio Panizzi nelle sue 91 regole; il concetto di paternità intellettuale degli enti viene proposto e adottato da Charles Coffin Jewett; viene elevato al rango di principio, e articolato in una serie di regole, da Charles Ammi Cutter nelle *Rules for a dictionary catalogue* del 1904. Alla fine del secolo diciannovesimo il rifiuto da parte dei tedeschi dell'intestazione all'ente è espresso in modo chiaro da Karl Dziatzko; in Italia, invece, l'uso viene codificato da Giuseppe Fumagalli nelle sue regole di catalogazione.

Antonio Panizzi

Le 91 *Rules for the compilation of the catalogue of the British Museum*, elaborate a partire dal 1839 e pubblicate nel 1841 da Antonio Panizzi, non trattano la paternità collettiva. La regola XXXIV esplicita la tradizione illustrata sopra: “Quando non compare un nome di persona simile, si deve preferire quello di un'assemblea, ente collettivo, società, comitato, partito, setta o religione che compaia nel titolo, secondo l'ordinamento della regola IX, e se non compare nessun nome di questo genere, allora va adottato come intestazione il nome di qualsiasi paese, provincia, città, cittadina o luogo che vi compaia”. In assenza di un autore personale, Panizzi cerca un'entità principale – il nome di un ente o di un luogo – nel titolo (che allora implicava l'intero frontespizio) e non la paternità dell'opera. Dopo avere compiuto questa scelta, la regola IX che recita “ogni atto, risoluzione o altro documento, che si intende sia approvato o autorizzato da assemblee, comitati o enti collettivi (eccetto accademie, università, associazioni culturali e ordini religiosi, ...) va catalogato in serie alfabetiche distinte, sotto il nome del paese o del luogo dal quale prendono il nome o, in mancanza di una simile denominazione, sotto il luogo dal quale vengono emessi i loro atti”, riguarda solo un problema di parola d'ordine e di ordinamento: il nome di un ente non può costituire un'intestazione. Le intestazioni che non sono nomi di persona dovrebbero essere nomi di luoghi, sotto i quali i nomi degli enti sono raccolti “in serie alfabetiche distinte”; oppure titoli, che qui non trattiamo, o intestazioni formali come “accademie” (regola LXXX), “pubblicazioni periodiche” (regola LXXXI), o “almanacchi” (regola LXXXII). Sotto la prima di queste intestazioni formali le registrazioni sono ordinate per continente, stato, città e soltanto da ultimo alfabeticamente secondo i nomi delle accademie. L'unica norma che prevede un'intestazione all'ente, indipendentemente dalla presenza del nome nel titolo e sulla base di una distinzione di forma di pubblicazione è la regola XLVII: “Raccolte generali di leggi, editti, ordinanze o altri atti pubblici di simile fatta, da catalogare sotto il nome dello stato o nazione nel quale o dal quale sono stati sanzionati, firmati o promulgati”. Non vi è alcun riconoscimento di paternità degli enti collettivi e, a

² Cfr. Alfredo Serrai, *Storia della bibliografia, 7: Storia e critica della catalogazione bibliografica*, Roma, Bulzoni, 1997, p. 237.

parte gli stati, i nomi degli enti sono usati soltanto come espedienti subordinati per ordinare le schede.

Charles Coffin Jewett

Il principio della paternità degli enti è stato proposto per primo nel 1852 da Charles Coffin Jewett in *On the construction of catalogues of libraries, and of a general catalogue and their publication by means of separate, stereotyped titles with rules and examples*.³ La regola XXII considera ogni tipo di ente autore delle opere che emana. Seguendo questa opinione, Jewett preferisce la catalogazione diretta sotto il nome dell'ente a quella sotto una parola chiave nel nome dell'ente o sotto qualche sostituto del nome (p.e., luogo o paese) o sotto un'intestazione formale: "Le Accademie, gl'Istituti, le Società, le Università ed i Collegi; le società letterarie, scientifiche, economiche, elemosiniere e religiose; le amministrazioni nazionali o comunali; le assemblee, i congressi, le corporazioni, e le altre associazioni di persone, sotto qualunque nome e di qualunque carattere, le quali stampino pubblicazioni, o come opere separate, o in serie continuate sotto un titolo generale; – debbono considerarsi o trattarsi come se fossero gli autori di tutte le opere da esse pubblicate, e sotto il loro nome soltanto. La parola d'ordine sarà il nome del Corpo morale, e di questo la parola più importante sarà la prima parola, che non sia un articolo".⁴

Charles Ammi Cutter

Cutter sviluppa nel tempo la sua idea di paternità degli enti collettivi, ma i principi che stabilisce nel 1876 sono modificati poco nelle edizioni successive del codice. Nella quarta edizione del 1904, *Rules for a dictionary catalogue*, espone due motivi per l'adozione delle intestazioni sotto gli enti: "In realtà questi enti sono gli autori non solo dei propri atti ma anche delle loro raccolte considerate come un insieme [...]; in fatto di convenienza [...] è meglio che tutti i libri collegati al nome di una società o di un governo siano raggruppati in un punto". (p. 40). La definizione di *autore* ricorda la regola di Jewett: "Si devono considerare gli enti collettivi [*bodies of men*] (società, città, organi legislativi, paesi) autori delle proprie memorie, atti, riviste, dibattiti, rapporti, ecc." (p. 14). Cutter difende la paternità degli enti di fronte alla pratica tedesca di considerare anonime tutte queste pubblicazioni e di catalogarle sotto il primo sostantivo del titolo in posizione non dipendente. La regola 45 recita: "Si devono considerare gli enti collettivi autori delle opere pubblicate a loro nome o tramite la loro autorità". Nelle regole che seguono sono inclusi dettagli e istruzioni per tipi particolari di enti, in modo che la materia risulta trattata sistematicamente. In breve, possiamo riconoscere che Cutter assume il concetto di paternità degli enti come parallelo a quello delle persone e lo sviluppa in pieno, compiendo così il passo più importante nella direzione della pratica catalografica moderna. I codici che vengono in seguito, il codice anglo-americano (1908) e quello

³ L'opera è disponibile anche in italiano; cfr.: Charles C. Jewett, *Della compilazione dei cataloghi per biblioteche e del modo di pubblicarli per mezzo di titoli separati stereotipati. Regole ed esempi*; a cura di Guido Biagi. Rist. anastatica. Introduzione di Mauro Guerrini. Manziana (Roma), Vecchiarelli, 1996.

⁴ Traduzione di Guido Biagi, p. 62

dell'American Library Association (1949), fanno proprio il principio cutteriano della paternità collettiva e si concentrano sulla forma dei nomi degli enti. Ne derivano quattro gruppi riconosciuti di enti: governi, società, istituzioni ed enti misti.

Karl Dziatzko

Dziatzko, in *Instruction für die Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der Königlichen und Universitäts Bibliothek zu Breslau*, Berlin, 1886,⁵ non stabilisce alcuna regola specifica per gli enti e nessuna scheda alternativa a quella per l'autore personale o per il titolo. Schede sotto il nome di enti vi compaiono solo come primo sostantivo in un titolo – p.e., *Chaucer Society* (§110) – poiché le loro pubblicazioni vengono considerate anonime.

Giuseppe Fumagalli

Fumagalli, in *Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici*, Firenze, 1887, conferma la tradizione italiana e viene influenzato parzialmente da Cutter. La regola XXXIX recita: “Le pubblicazioni emanate da un istituto politico, civile, religioso, insomma da un corpo morale, si accatologheranno sempre al titolo di detto corpo”; la regola condensata n. 27 riconosce il principio della paternità collettiva “Delle pubblicazioni di un ente morale esso è considerato l'autore”.⁶

Seymour Lubetzky

Lubetzky, in *Code of cataloging rules, author and title entry. An unfinished draft* (CCR, 1960), stabilisce la regola generale della paternità dell'opera come criterio di scelta dell'intestazione: “Ho catalogato l'opera di una persona, quale che fosse il carattere o il supporto con cui è presentata, sotto il nome della persona come autore dell'opera presentata” (regola 1). Forse una caratteristica maggiormente distintiva di CCR è il modo in cui tratta gli enti, per due aspetti in particolare. Il primo è l'abbandono della distinzione fra società e istituzioni che aveva creato tante difficoltà nei codici precedenti: il risultato è che tutti gli enti vengono indicizzati sotto il loro nome. Il secondo è il tentativo di equiparare autore personale e collettivo: “Un'opera di paternità collettiva generalmente si tratta nello stesso modo di un'opera di paternità personale” (regola 6), sia pure con alcune specificazioni (vedi regola 21). La regola 22 dà la definizione precisa dei casi in cui un ente può essere considerato l'autore delle pubblicazioni emesse sotto il suo nome.

Gli enti alla Conferenza di Parigi del 1961

⁵ Traduzione italiana: *Regole per il catalogo alfabetico a schede della Reale Biblioteca Universitaria di Breslavia*; compilate dal Dr. Carlo Dziatzko. Prima versione dal tedesco con aggiunte e correzioni dell'autore, a cura di Angelo Bruschi. Firenze, Sansoni, 1887

⁶ Giuseppe Fumagalli, *Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici*, Firenze, 1887, p. 37 e 81.

La paternità collettiva è stata sempre un argomento problematico. Abbiamo visto che la tradizione tedesca delle *Regole prussiane* non prendeva in considerazione la possibilità che un ente potesse essere un autore; mentre la tradizione anglo-americana aveva una lunga pratica di intestazioni a enti, con la distinzione fra società e istituzioni. Il lavoro preliminare della FIAB/IFLA, a partire dal 1954, andava nella direzione di cercare di far incontrare le due opposte tradizioni. Alla Conferenza internazionale di Parigi sui principi di catalogazione (ICCP) gli enti sono riconosciuti quali importanti punti d'accesso all'informazione bibliografica. Si discute degli enti nei giorni 11 e 12 ottobre; i punti salienti sull'intestazione collettiva sono redatti nella Sezione 9 della *Definizione di principi*. Alla base della discussione preliminare su questo punto ci sono una bozza di lavoro preparata da V.A. Vasilevskaya, Working Paper no. 5: 1. *Limits to the use of entries under corporate authors*. 2. *The cataloguing of laws and treaties* e un'altra presentata da Suzanne Honoré (BnF), Working Paper no. 6: *Corporate authorship*. 1. *Form of heading for corporate authors*. 2. *Treatment of subordinate bodies*.⁷ Per la scelta della scheda principale, il punto di partenza della discussione al ICCP è:

9. un *ente collettivo* (cioè qualunque istituzione, organizzazione o assemblea di persone nota con un nome sociale o collettivo) può essere trattato nel catalogo come autore di un'opera o di una pubblicazione in serie
- 9.11 se l'opera o la pubblicazione, per la sua natura, è necessariamente espressione del pensiero collettivo o dell'attività dell'ente, o
- 9.12 se le parole del titolo o del frontespizio, considerate assieme alla natura dell'opera, implicano chiaramente che l'ente collettivo è responsabile collettivamente del contenuto dell'opera o della pubblicazione.

I punti 9.11 e 9.12 trattano delle opere di cui un ente può essere l'autore: cercano un compromesso fra coloro che accettano il principio della paternità collettiva e coloro che lo rifiutano: anche fra i primi non si ha accordo pieno sulla sua applicazione. Si considerano rilevanti tre criteri per definire i confini dell'applicazione del concetto di paternità collettiva; i punti 2 e 3 devono essere concomitanti se non si applica il punto 1.

1. il contenuto e lo scopo dell'opera se, per sua natura, è necessariamente espressione del pensiero o dell'attività collettiva dell'ente;
2. la presenza del nome nel titolo o in una parte essenziale del frontespizio;
3. la paternità collettiva dell'ente per quanto attiene al contenuto dell'opera.

Al dibattito partecipano molti delegati, fra cui Arthur C. Chaplin, Eva Verona, Andrew Osborn, Seymour Lubetzky e Ákos Domanovszky. Diverse delegazioni nazionali (p.e., Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia) non sono d'accordo sul principio della paternità collettiva perché sembra loro troppo difficile da applicare correttamente da parte dei catalogatori e perché non è ritenuta utile per gli utenti dei cataloghi. Chaplin dichiara che anche se la maggioranza delle delegazioni

⁷ International Conference on Cataloguing Principles, Paris, 9th-18th October, 1961, *Report*, [edited by A.H. Chaplin and Dorothy Anderson], London, International Federation of Library Associations, 1963. No. 5: 1. *Limits to the use of entries under corporate authors*. 2. *The cataloguing of laws and treaties*, by V.A. Vasilevskaya: p. 165-174; and no. 6: *Corporate authorship*. 1. *Form of heading for corporate authors*. 2. *Treatment of subordinate bodies*, by Suzanne Honoré: p. 175-183.

accettasse il principio della paternità collettiva ci sarebbero due atteggiamenti diversi rispetto alla scheda sotto un nome collettivo:

1. il primo è dell'opinione che un ente che pubblica un'opera debba essere considerato alla stessa stregua di un autore personale;
2. il secondo ritiene che sia utile compilare una scheda secondaria sotto il nome dell'ente, perché il nome è l'elemento più comodo per identificare tutte le opere di quell'ente, anche se non accetta il principio della paternità collettiva.

Per alcuni tipi di opere (cioè quelle definite in 9.11) questi due diversi atteggiamenti non comportano alcuna differenza nel trattamento; ciò non vale per le opere in 9.12, per le quali è ammessa una scheda soltanto da chi accetta il principio della paternità intellettuale degli enti. Seymour Lubetzky afferma che non è possibile differenziare il trattamento degli autori personali da quello degli autori collettivi, poiché la relazione fra un autore e la sua opera è di difficile definizione in entrambi i casi.

La votazione sulla sezione 9.1 è di 56 a favore, 7 contro. Il delegato della Jugoslavia è "più che disposto ad accettare [...] l'alternativa proposta nel rapporto del Gruppo di lavoro"⁸ per le opere non direttamente relative alle attività, funzioni e amministrazione interna dell'ente. La definizione fornita in 9.11 è molto più ampia dell'alternativa menzionata prima e, inoltre, è considerata "piuttosto vaga". La delegazione svedese invece considera "l'uso dell'intestazione collettiva un metodo molto utile per trattare alcuni gruppi di materiali". Il concetto di paternità intellettuale collettiva viene criticato aspramente da diversi delegati perché ritenuto "vago". Quando si vota il punto 9.12, il risultato è 50 a favore, 6 contro, 2 astenuti. La discussione prende in considerazione anche il testo della sezione 9.4: intestazione uniforme per le opere catalogate sotto il nome di un ente.

Alla fine della discussione, il testo approvato dall'ICCP – *Definizione di principi*, Sezione 9, è il seguente:

9.1 La scheda principale per un'opera deve esser fatta sotto il nome di un *ente collettivo* (cioè qualsiasi istituzione, organizzazione o assemblea di persone nota con un nome sociale o collettivo)

9.11 quando l'opera è per sua natura necessariamente l'espressione del pensiero o dell'attività collettivi dell'ente (p.e., relazioni ufficiali, norme e regolamenti, manifesti, programmi e rendiconti dei risultati del lavoro collettivo), anche se firmata da una persona in qualità di ufficiale o funzionario dell'ente, *oppure*

9.12 quando nella formulazione del titolo o del frontespizio, congiuntamente alla natura dell'opera, è chiaramente implicito che l'ente è collettivamente responsabile del contenuto dell'opera (p.e., pubblicazioni formanti serie, i cui titoli consistano in un termine generico – Bollettino, Atti, etc. – preceduto o seguito dal nome di un ente e che includa qualche notizia sull'attività dell'ente).

9.2 In altri casi, quando un ente ha avuto una parte (come quella di editore scientifico) sussidiaria alla parte dell'autore, si deve fare una *scheda secondaria* sotto il nome dell'ente.

⁸ Cfr. "Libri", 1956, p. 291.

9.3 In casi dubbi, la scheda principale può esser fatta sia sotto il nome dell'ente sia sotto il titolo o il nome dell'autore personale, con una scheda secondaria nell'un caso o nell'altro sotto l'alternativa che non sia stata scelta per la scheda principale.

9.4 L'intestazione uniforme per opere schedate sotto il nome di un ente deve essere rappresentata dal nome con cui l'ente è più frequentemente identificato nelle sue pubblicazioni, con le seguenti eccezioni:

9.41 se nelle pubblicazioni si trovano frequentemente forme diverse del nome, l'intestazione uniforme deve essere la forma ufficiale del nome;

9.42 se ci sono nomi ufficiali in varie lingue, l'intestazione deve essere sotto il nome in quella lingua che sia meglio adatta alle necessità di chi usa il catalogo;

9.43 se l'ente è generalmente noto con un nome convenzionale, questo nome convenzionale (in una delle lingue normalmente usate nel catalogo) deve essere l'intestazione uniforme;

9.44 per stati e altre autorità territoriali l'intestazione uniforme deve essere la forma correntemente usata del nome del territorio interessato, nella lingua meglio adatta alle necessità di chi usa il catalogo;

9.45 se l'ente ha usato in periodi successivi nomi differenti che non possano essere considerati come varianti di scarsa importanza di un unico nome, l'intestazione per ciascuna opera deve essere il nome al tempo della sua pubblicazione, mentre i differenti nomi saranno collegati per mezzo di rinvii;⁹

9.46 un ulteriore elemento di identificazione deve essere aggiunto, se necessario, per distinguere l'ente da altri dello stesso nome.

9.5 Costituzioni, leggi e trattati e determinate altre opere aventi caratteristiche simili, devono essere schedati sotto il nome del relativo stato o altra autorità territoriale, con titoli formali o convenzionali che indichino la natura del materiale. Saranno fatte schede secondarie per i titoli reali a seconda della necessità.

9.6 Un'opera di un ente subordinato ad un ente superiore deve essere schedato sotto il nome dell'ente subordinato, con le seguenti eccezioni:

9.61 se questo nome di per sé implica subordinazione o funzione subordinata, o è insufficiente ad identificare l'ente subordinato, l'intestazione sarà il nome dell'ente superiore seguito dal nome dell'ente subordinato come sottointestazione;

9.62 se l'ente subordinato è un organo amministrativo, giudiziario o legislativo di uno stato, l'intestazione sarà il nome dello stato relativo o altra autorità territoriale seguito dal nome dell'organo come sottointestazione.

Il testo presentato per essere discusso all'ICCP riflette in maniera esplicita il principio della paternità collettiva: il testo approvato al ICCP parla di "scheda sotto il nome di un ente collettivo" senza alcuna menzione specifica del concetto di ente come autore.

Liste di intestazioni uniformi per enti collettivi

Dopo la Conferenza di Parigi inizia la compilazione di liste internazionali di intestazioni uniformi per enti, stimolata dalla *Definizione dei principi*. Con il passare degli anni diventa sempre più difficile perché:

⁹ Un'alternativa ammissibile, quando è certo che i nomi successivi denotano lo stesso ente, è di riunire tutte le schede sotto l'ultimo nome con rinvii dagli altri nomi.

- cresce il numero dei paesi coinvolti e soprattutto crescono le diversità culturali e linguistiche;
- le regole approvate dopo Parigi non convergono verso quella unità di soluzioni che l'accordo faticosamente raggiunto sulla *Definizione di principi* poteva far sperare.

Nelle attività (e nella logica) del programma per il controllo bibliografico universale (UBC) diventa fondamentale avviare un riesame completo del problema, compresa la revisione e il perfezionamento dei *Principi*, per giungere a un accordo sulla forma delle intestazioni agli enti.

Edizioni definitive di authority list

Raggiungono una forma compiuta e vengono approvate e pubblicate dall'IFLA tre liste di particolari categorie di enti (le prime due con copertura limitata su area continentale):

List of uniform headings for higher legislative and ministerial bodies in European countries / International Federation of Library Associations and Institutions ; compiled by the USSR Cataloguing Committee. – 2nd ed. rev. – London : IFLA International Office for UBC, 1979.

African legislative and ministerial bodies : list of uniform headings for higher legislative and ministerial bodies in African countries / compiled by IFLA International Office for UBC. – London : [IFLA International Office for UBC], 1980.

Names of states: an authority list of language forms for catalogue entries / compiled by the IFLA International Office for UBC. – London : IFLA International Office for UBC, 1981.

Considerazioni teoriche: Verona, Domanovszky, Carpenter

Eva Verona

Nonostante la quasi unanime accettazione dei *Principi di Parigi*, troviamo grandi differenze fra i codici redatti dopo Parigi. L'International Meeting of Cataloguing Experts, IMCE, di Copenaghen del 1969, raccomanda che l'edizione commentata dei *Principi* presenti le soluzioni adottate o discusse, e incoraggia l'uso dei nomi originali di paesi e città nelle intestazioni. Nel 1971 Eva Verona confronta gli usi nazionali e dimostra che esiste un divario notevole fra teoria e pratica. Per ridurre quel divario si ritiene necessaria un'ulteriore analisi.

All'IFLA Conference di Budapest del 1972 la Section on Cataloguing chiede a Eva Verona di intraprendere un'analisi della situazione corrente sulla questione degli enti: come viene interpretato il concetto di "autore collettivo" e quali sono le pratiche e le regole nazionali? All'IFLA Conference di Grenoble nel 1973, Verona presenta i primi risultati del suo studio, nel quale riconosce l'esistenza di una concezione estensiva di paternità degli enti collettivi (il nome di qualsiasi ente strettamente

connesso con un'opera, secondo AACR) e di una concezione ristretta (p.e., la posizione bulgara: un ente può essere usato come intestazione solo se la forma della pubblicazione – leggi, bollettini, etc. – lo permette). Esistono anche posizioni intermedie (soltanto in alcuni casi definiti formalmente è possibile considerare un ente come responsabile dell'opera; cfr. le RAK). Verona propone una definizione di paternità collettiva: "Si dovrebbe ritenere che un'opera abbia un autore collettivo se si può stabilire in base al suo carattere (o al suo argomento) che è necessariamente il risultato di un'attività creativa e/o organizzativa di un ente nel suo complesso e non l'attività intellettuale degli individui che l'hanno compilata". La concezione estensiva di paternità collettiva viene accolta con una leggera preferenza dai membri della Commissione.

Nel 1974, all'IFLA Conference di Washington, D.C., sono presentati i risultati dello studio di Eva Verona e un'indagine conoscitiva di Maria Valenti sulle intestazioni nelle pubblicazioni in serie. Dallo studio della Valenti emergono due diverse applicazioni: intestazione principale al titolo o intestazione principale all'ente. L'indagine conoscitiva, che concorda con lo studio di Eva Verona, viene accettata come contributo significativo alla questione delle pubblicazioni in serie.

Corporate headings: their use in library catalogues and national bibliographies viene pubblicato nel 1975. Nell'introduzione al rapporto, Eva Verona scrive che "finora non è stata raggiunta nessuna standardizzazione internazionale riguardo all'applicazione, interpretazione, forma e struttura degli enti collettivi" e osserva che "la maggior parte delle procedure, così come prescritte da molti codici o adottate nelle pratiche catalografiche, hanno una precisa tendenza ad attenersi alle tradizioni catalografiche consolidate del proprio paese".¹⁰ Lo studio è un'analisi critica delle questioni relative alle intestazioni collettive ed è centrato sull'esame degli studi teorici e sulle soluzioni adottate dai codici di catalogazione e dalle bibliografie nazionali. Per ogni punto di vista della questione offre una panoramica completa delle diverse posizioni, le confronta tra loro e presenta i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna. Indica anche le soluzioni che sono maggiormente in linea con i *Principi di Parigi* e maggiormente accettabili in un contesto internazionale. La prima sezione si concentra sulla definizione di ente a scopo catalografico, sul concetto di ente autore e sulle altre interpretazioni delle intestazioni collettive, con l'analisi dei vari tipi di documenti che possono essere attribuiti agli enti. La seconda sezione tratta la forma e la struttura delle intestazioni agli enti; prima di tutto affronta i problemi generali, comuni a tutte le intestazioni agli enti collettivi; poi per ogni tipo di ente analizza dettagliatamente la struttura e la forma del nome per l'intestazione, secondo la natura di ciascuna.

Il lavoro è esaustivo e richiama l'attenzione sulle differenze nei dettagli tecnici, quali l'interpunzione, l'uso di maiuscole, la traslitterazione, le qualificazioni geografiche; dettagli che vanno oltre i principi di catalogazione e che vengono analizzati nel particolare soltanto in un approccio pratico tipico dei codici di catalogazione; abbonda di esempi, alcuni tratti da codici di catalogazione precedenti alla Conferenza di Parigi. Lo studio è pertanto una base utile per iniziare il lavoro di uniformazione internazionale e per favorire una migliore comprensione delle pratiche catalografiche nei paesi esaminati.

Nelle conclusioni Eva Verona presenta proposte per nuovi accordi sulle intestazioni collettive, esprime le sue preferenze (precedentemente motivate) e prende atto delle

¹⁰ Eva Verona, *Corporate headings: their use in library catalogues and national bibliographies: a comparative and critical study*, London, IFLA Committee on Cataloguing, 1975, p. 1.

posizioni divergenti con proposte di mediazione. Qualche esempio delle sue proposte: “Nel significato del termine [*corporate body*] dovrebbero essere compresi tutti i tipi di gruppi, [...]; non si dovrebbe fare nessuna eccezione per autorità territoriali o editori commerciali. [...] Le opere di dignitari prodotte nell’espletamento delle loro funzioni dovrebbero essere trattate come opere personali (con l’eccezione delle leggi). [...] Le leggi dovrebbero essere indicizzate sotto il loro titolo proprio” e per gli enti collettivi subordinati “si dovrebbe dare la preferenza alle intestazioni dirette”.¹¹

Se il confronto diretto fra pratiche nazionali pare mirare alla creazione di un codice internazionale di catalogazione (quel codice che non era stato voluto a Parigi), queste proposte, al contrario, mostrano che l’opera nel suo insieme si situa a un livello intermedio fra principi e norme. Sulla base di un dibattito durato quindici anni, sembra che implicitamente si riconosca che i principi, anche se coerentemente interpretati e adottati, producono intestazioni veramente differenti nei diversi paesi; queste intestazioni differenti possono essere comprese all’estero, perché sono state create seguendo pratiche comuni, ma non sono abbastanza uniformi da essere poste le une accanto alle altre in un catalogo alfabetico per mostrare “quali opere di un particolare autore e quali edizioni di una particolare opera esistono”. Ciò è diventato particolarmente vero in un contesto trasformato: lo scambio di informazioni bibliografiche è aumentato enormemente e la catalogazione partecipata mette insieme intestazioni di origine diversa, con la necessità di una formalizzazione rigorosa dei nomi per evitare duplicazioni di intestazioni collettive sotto forme varianti del medesimo nome.

L’introduzione di *Structures of corporate name headings* (SCNH) riferisce: “Eva Verona ha osservato che la ‘completa mancanza di uniformità’ era un ostacolo molto serio per il controllo bibliografico universale e ha sostenuto che le barriere nazionali vanno abbattute, che gli interessi nazionali e locali devono cedere il passo agli interessi internazionali. Le differenze nell’applicazione dovrebbero essere ridotte al minimo, si dovrebbero evitare regole complicate o troppo elaborate, poiché l’utente medio non le capirebbe. Ricerche successive sull’uso dei cataloghi lo hanno confermato”.¹²

Ákos Domanovszky

Ákos Domanovszky definisce “ente collettivo” “qualsiasi unione o organizzazione, sia permanente che temporanea, che abbia avuto un ruolo (eccettuata la funzione di semplice editore o stampatore) nella produzione di un oggetto elementare della catalogazione (inclusa la componente intellettuale, il contenuto) e che possieda qualcosa che possa essere considerato un nome”.¹³ Aggiunge che le difficoltà iniziano quando si cerca di definire l’autore collettivo. Infatti, il termine responsabilità denota un’ampia gamma di oggetti diversi non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, e per questo motivo “molto spesso il ‘principale’ tra di essi può essere determinato soltanto in modo del tutto arbitrario”. Mentre nel campo

¹¹ Ibidem.

¹² IFLA Section on Cataloguing, Working Group on the Revision of FSC, *Structures of corporate name headings. Final report, November 2000*; compiled and introduced by Ton Heijligers <<http://www.ifla.org/VII/s13/scatn/final2000.htm>>.

¹³ Ákos Domanovszky, *Functions and objects of author and title cataloguing: a contribution to cataloguing theory*, München, Verlag Dokumentation, 1975, p. 120, passim. Traduzione italiana: *Funzioni e oggetti della catalogazione per autore e titolo. Un contributo alla teoria della catalogazione*. Edizione italiana a cura di Mauro Guerrini, traduzione di Barbara Patui, Carlo Bianchini e Pino Buizza, Udine, Forum, 2001, p. 178-186, passim.

dell'autore personale la formula "responsabilità principale per il contenuto intellettuale" non causa problemi, dato che il significato quotidiano attribuito al termine "autore" impedisce che se ne faccia un uso improprio, "quando si giunge a trattare i curatori, i compilatori e gli enti come autori le conseguenze pratiche diventano davvero spiacevoli".

Il criterio della responsabilità principale per il contenuto intellettuale di un libro non solo non fornisce indicazioni per il trattamento dei casi nei quali più enti, oppure enti e curatori o compilatori personali hanno partecipato tutti alla produzione di un libro o di un'opera, ma "spesso tradisce il catalogatore che affronta il compito di scegliere tra un'intestazione al titolo e una all'ente". L'incapacità dei codificatori di trovare un accordo sul termine "autore collettivo" e l'incapacità di chiarire (anche approssimativamente) le loro diverse versioni del significato del termine derivano dalla completa mancanza di una base oggettiva minima sulla quale poter fondare una definizione comune. Questo problema esiste per qualsiasi codice: "Non un solo codice al mondo è riuscito a risolvere questo compito in modo soddisfacente". Domanovszky elenca molte ragioni che spiegano questo fallimento. La prima è che i fenomeni con i quali i catalogatori hanno a che fare mostrano un'infinita varietà di combinazioni di forme, "che si possono immaginare organizzate [...] in un sistema graduale che mostra una grande continuità". Questo *continuum* consente di constatare che i fenomeni non solo sono diversi tra loro, ma lo sono anche in misura diversa. Di conseguenza, risulta impossibile definire i confini del concetto di "paternità collettiva", perché esistono sempre "quantità più o meno rilevanti di casi nell'universo della corrispondente realtà, per i quali rimane dubbio e discutibile se debbano essere inclusi nel concetto e nel termine". Domanovszky conclude che "per tracciare la linea di divisione tra gli enti collettivi che devono essere considerati e trattati come "autori" e gli altri, la teoria e la codifica non sono ancora riuscite a scoprire un metodo obiettivo".

La seconda ragione è che la "analogia tra paternità personale e collettiva è pura fantasia e l'applicazione della designazione di "autore" all'ente non è altro che una metafora", dal momento che gli enti sono incapaci di scrivere e comporre. Questo è il motivo principale "per cui *tutti* i tentativi di amalgamare le due definizioni [...] sono destinati a fallire". Inoltre, risulta impossibile tracciare una linea di divisione netta tra le pubblicazioni degli enti che sono state scritte in nome e per conto dell'ente e quelle che *non lo sono*. Per Domanovszky questo alto grado di fluidità ai limiti del concetto è il punto cruciale che rende definitivamente inservibile il concetto di paternità collettiva.

Per riassumere, Domanovsky non vede alcuna possibilità di riformulare le regole per l'impiego delle schede principali agli enti senza causare "una percentuale straordinariamente alta di equivoci e fraintendimenti sull'ambito per cui si intendono valide." Afferma però che "se un concetto dai confini offuscati, nonostante i limiti, viene considerato un dispositivo catalografico così utile da essere indispensabile, è possibile impiegarlo ricorrendo a schede aggiunte". Tuttavia Domanovszky ammette che per molti bibliotecari è inaccettabile l'abbandono dell'intestazione principale all'ente e il concetto stesso di paternità collettiva. I bibliotecari americani "sono abituati a considerare le regole sulla paternità collettiva come il loro principale contributo al complesso di norme sulla catalogazione per autore e titolo". Mentre "il contributo veramente importante consiste nell'essere stati i primi a sfruttare *tutte* le possibilità di utilizzare, come strumento di grande valore, il nome degli enti collettivi che hanno avuto parte nella produzione dei libri o delle opere; nell'aver riconosciuto la capacità di questi nomi di migliorare sostanzialmente

la possibilità di recupero di una classe ampia e importante di oggetti della catalogazione; in altre parole, nell'aver scoperto il grande valore che questi nomi possono assumere nel ruolo di contrassegni formali”.

Per Domanovszky, il contributo positivo si ferma qui: egli crede che lo sviluppo del concetto e dell'aspetto formale dei nomi (in particolare: 1. l'introduzione del concetto di paternità collettiva per giustificare l'impiego delle schede principali all'ente; 2. la distinzione tra due classi di enti; 3. lo sviluppo di un sistema sempre più complesso e molto artificioso di schede principali sotto gli enti, e la loro differenziazione in tre diverse classi con una specifica forma di intestazione) ha compromesso il valore di quel contributo al punto che gli svantaggi superano i benefici.

Michael Carpenter

Michael Carpenter svolge un ruolo autorevole nel dibattito teorico. Si possono considerare gli enti autori delle loro opere? Occorre riflettere sul concetto di *authorship*, su che cosa significhi essere “l'autore” di un'opera. Nel 1981 Carpenter pubblica uno studio sulla paternità degli enti. Definisce tre modelli di paternità:

- 1) per origine o creazione;
- 2) per assunzione di paternità;
- 3) per estrinsecazione collettiva.

Il primo caso si verifica quando un autore compone un testo, condizione molto improbabile (ma non impossibile) per un ente, che si ha quando tutti i suoi membri partecipano alla creazione dell'opera. Il secondo caso si verifica quando un autore dichiara la propria paternità, seppure non abbia creato l'opera direttamente, condizione tipica per gli enti, i quali adottano o emanano opere scritte su loro incarico da esperti. Ciò accade più di frequente nelle situazioni in cui gli enti collettivi adottano opere create da autori individuali, di solito su richiesta, ma qualche volta perché è obbligatorio se l'ente deve assumersi la paternità (paternità catalografica) di alcuni tipi di opere. Il terzo caso implica l'estrinsecazione collettiva: “Il contenuto testuale di un'opera deve essere un'estrinsecazione di un ente collettivo affinché quell'ente possa essere trattato come il suo autore”.¹⁴ Le estrinsecazioni, vale a dire tutti gli atti linguistici, orali o scritti, sono fatti da individui, ma alcuni non hanno alcun significato se non vengono fatti a nome dell'ente che rappresentano. Tuttavia un ente è in grado di compiere “estrinsecazioni collettive” se ha una ratifica che può essere descritta o una procedura di veto per l'assunzione di paternità nel compiere certe estrinsecazioni; la seconda, naturalmente, è fatta in prima istanza da individui. In questi casi deve essere chiaro e sicuro che l'estrinsecazione è una “estrinsecazione collettiva” di un ente. Carpenter ritiene che il terzo caso offra una giustificazione sufficiente per trattare gli enti come autori: secondo l'autore comprenderebbe e sostituirebbe gli altri due e diventerebbe l'unica soluzione accettabile. Quindi un ente è considerato un autore catalografico (un autore convenzionale, naturalmente) e quindi il suo nome può costituire un'intestazione. Il concetto di paternità comprende, pertanto, anche un ente, in quanto responsabile del contenuto della pubblicazione, un contenuto che esprime una volontà collettiva che supera la volontà della persona che, in un determinato contesto storico, lo rappresenta.

¹⁴ Michael Carpenter, *Corporate authorship. Its role in library cataloging*. Westport, Conn.; London: Greenwood Press, 1981, p. 152.

Nel 1976 l'IFLA prende atto dell'esigenza di uniformità a livello internazionale nel campo delle intestazioni agli enti e istituisce il Working Group on Corporate Headings, presieduto da Lucia J. Rather. Il Gruppo assume quale come punto di partenza lo studio di Eva Verona con l'obiettivo di giungere a un accordo internazionale su un insieme di principi di base che stabiliscano la forma e la struttura delle intestazioni collettive da raccomandare per l'uso internazionale; non prende in esame il problema spinoso e aperto della scelta dell'intestazione. In un incontro che si tiene a Londra nel 1977, il WG presenta alcune raccomandazioni partendo dalla considerazione che "la standardizzazione internazionale delle intestazioni collettive, assieme agli authority file, è indispensabile per la realizzazione del Programma UBC".¹⁵ Le raccomandazioni definiscono un ente sulla base di un nome particolare che lo identifica e stabiliscono norme che limitano i casi in cui un gruppo occasionale possa essere considerato ente con un nome formale che lo identifica; esse propongono inoltre indicazioni di principio (p.e., la lingua) e di dettaglio (p.e., la punteggiatura) per le intestazioni uniformi agli enti in generale e per le autorità territoriali in particolare. Il WG raccoglie le opinioni sulle raccomandazioni e tratta altri punti seguendo lo studio di Eva Verona. Nel 1978 distribuisce una bozza completa di raccomandazioni che viene successivamente rivista sulla base dei commenti ricevuti. Le raccomandazioni, approvate dalla Section on Cataloguing e dalla Section on Official Publications dell'IFLA, sono pubblicate nel 1980 come standard IFLA con il titolo *Form and structure of corporate headings (FSCH)*.

Il documento si presenta con la struttura dei paragrafi e lo stile tipografico tipici delle ISBD. "Lo scopo principale delle raccomandazioni è promuovere l'uniformità delle intestazioni delle registrazioni bibliografiche prodotte per lo scambio internazionale nell'ambito dell'UBC. Si rivolgono alla soluzione dei problemi della catalogazione corrente e non di quella retrospettiva" (0.1.1). Riguardano la forma e la struttura dell'intestazione a enti, ma non la scelta dell'intestazione. Un paragrafo di definizioni specifica il significato dei termini importanti per la corretta applicazione delle raccomandazioni (p.e., organi e non-organi). Le raccomandazioni generali precedono quelle dettagliate per tipi specifici di enti. La definizione di ente segue e modifica quella di Eva Verona e distingue in modo chiaro gli enti il cui nome possa essere assunto come intestazione. La distinzione è connessa alla scelta dell'intestazione: se il nome dell'ente non esiste, l'ente non esiste e non può ovviamente avere intestazione. Non si tratta di una modifica – o di un'aggiunta – ai *Principi di Parigi*, piuttosto di un chiarimento di un testo, non ambiguo, ma forse troppo sobrio per non lasciare spazio a fraintendimenti (vedi la Raccomandazione 2). Rimane ancora un problema da risolvere: le sezioni sugli enti religiosi (29-34) sono provvisorie perché al proposito non è stato raggiunto nessun accordo. Alcuni membri sostengono che tutti gli enti religiosi devono essere indicizzati:

- a. come sotto-intestazioni (dell'ente a cui si riferiscono, p.e., Chiesa cattolica);
- b. sotto il loro nome; o
- c. sotto il nome del territorio.

¹⁵ Cfr. *IFLA Working Group on Corporate Headings, London, 26-28 April*, "International cataloguing", vol. 6, no. 3 (1977), p. 26.

L'aiuto di un esperto, Thomas Pater, e il riesame da parte del WG, portano a un testo definitivo e all'approvazione, all'IFLA Conference del 1982, dei paragrafi 29-34, stampati su un foglio da aggiungere al testo originale e pubblicato nel primo fascicolo di "International cataloguing" nel 1983.

Nel 1989 l'IFLA crea un Review Group su FSCH presieduto da Nicole Simon, la quale invia una richiesta ai membri dello Standing Committee, alle biblioteche nazionali europee e alla Library of Congress con una proposta di Marion Mouchot che sostiene un cambiamento di trattamento per le abbreviazioni. Un rapporto che riassume le risposte ottenute viene proposto a un gruppo speciale di revisione che si riunisce a Stoccolma nel 1991 e che discute anche se le qualificazioni geografiche debbano essere sistematiche o meno. Si concorda di trascrivere le forme abbreviate senza puntini e senza spazi, non prendendo in considerazione se la forma del nome usato nella pubblicazione sia una sigla di iniziali o un acronimo; di considerare necessaria l'aggiunta delle qualificazioni geografiche soltanto nei casi in cui si desideri distinguere omonimi. Il Gruppo per la revisione consulta esperti di vari paesi (sette europei e uno statunitense) e alla fine propone due modifiche al documento, sulle forme abbreviate e sulle qualificazioni geografiche, che sono approvate alla Conferenza IFLA che si tiene a Mosca nel 1992.

*Structures of corporate name headings (SCNH)*¹⁶

Nel 1990 Ton Heijligers esprime l'opinione che le norme di FSCH sono considerate complicate e laboriose dai catalogatori e che non portano all'auspicata uniformità. Elabora ulteriormente l'idea di Heymans¹⁷ per i nomi degli enti, distinguendo fra una *forma di controllo universale* di un'intestazione, da usare ai fini dello scambio, e un'intestazione *uniforme* per i cataloghi nazionali. Lo Standing Committee on Cataloguing conclude di non rilevare la necessità di compiere una revisione significativa del lavoro di Eva Verona.¹⁸

Nel 1995 la Section on Cataloguing dell'IFLA si rende sempre più conto che, nonostante FSCH, la pratica catalografica non mostra ancora uniformità nel trattamento delle intestazioni agli enti. La Sezione decide di creare un nuovo Working Group, presieduto all'inizio da Barbara Tillett e dal 1997 da Ton Heijligers, con il compito di esaminare lo standard del 1980 e proporne la revisione. La discussione si concentra sulle presupposte *funzioni* di FSCH. Ci si chiede: uno standard può servire contemporaneamente a due scopi?

1. facilitare lo scambio in rete dei nomi di enti fornendo linee guida per la redazione di forme accettate dei nomi degli enti (possibilmente collegate a un numero, con valore internazionale); identificare chiaramente ciascun ente e distinguerlo da altri (compresi i nomi varianti); e comunicare la forma scelta per l'intestazione uniforme nel paese di origine dell'ente;
2. essere una guida per stabilire norme internazionali per la definizione di intestazioni uniformi accettate universalmente, nonostante il perdurare

¹⁶ La parte è tratta dall'introduzione di SCNH, con riduzioni e modifiche.

¹⁷ Frans Heymans, *How human-usable is interchangeable? Or, shall we produce catalogues or babelographic towers?* "Library resources & technical services", vol. 26, no. 2 (Apr./June 1982), p. 157-169.

¹⁸ IFLA Standing Committee on Cataloguing, *Review Group on "Form and Structure of Corporate Headings"*, "International cataloguing & bibliographic control", vol. 21, no. 4 (Oct./Dec. 1992), p. 53.

della tradizione di formulazioni usate a livello nazionale che differiscono in termini di forma, lingua, ordine di citazione da quelle stabilite in ambito internazionale.

Nel 1996, all'IFLA Conference di Pechino, si giunge alla conclusione che probabilmente un insieme di regole internazionali accettabile da tutti non è un traguardo possibile, ma che FSCH può essere utile per suggerire la struttura delle intestazioni agli enti. Si auspica inoltre che le agenzie bibliografiche nazionali seguano regole simili; non è tuttavia essenziale disporre di forme identiche dei nomi, grazie alle nuove opportunità fornite dalla tecnologia elettronica. Ciò che è importante è l'uso di forme familiari e comprensibili dall'utente. I membri del WG concordano di rivedere il testo di FSCH e identificano dieci soggetti (aree e regole) da prendere in esame per la revisione, i cosiddetti *Beijing Assignments*. Nel giugno del 1997 viene distribuita una bozza da discutere *How to proceed with the FSCH revision?* con un'appendice che contiene il testo per la revisione delle regole 1-24. Le risposte, discusse alla Conferenza di Copenaghen del 1997, evidenziano che esiste ancora molta incertezza sulla direzione da seguire; di conseguenza, si ritiene preferibile iniziare la revisione dopo la disponibilità dei risultati del Gruppo di lavoro su Minimal Level Authority Records and ISADN e della revisione di AACR e RAK. Si concorda inoltre che si debbano elaborare dei principi prima che siano fissate le regole e, per guadagnare tempo, si decide di assumere un consulente per il quale vengono preparati i seguenti punti:

- l'utente come centro dell'attenzione;
- il vantaggio economico di uno standard condiviso e, insieme, il riconoscimento delle convenzioni nazionali;
- l'esigenza di un insieme logico di regole;
- l'uso della forma del nome di un ente come è ricavato dal documento, a meno che non ci sia un buon motivo per il cambiamento, che va tuttavia spiegato;
- l'impossibilità di ignorare la pratica precedente.

Su questa base il Gruppo di lavoro identifica le regole per le qualificazioni e le omissioni (regole FSCH 7, 13, 23) come le più problematiche di tutte. Esso studia con particolare attenzione la regola 6, relativa agli effetti del cambiamento di luogo. Occorre una cornice di confronto fra le pratiche nazionali per testare le opzioni divergenti rispetto a quelle concordate nelle definizioni e nei principi guida. Il consulente dovrebbe formulare un insieme di principi normativi basandosi sui risultati della comparazione delle norme. Inizia il confronto delle regole e vengono esaminate le differenze fra esempi tratti dalle RAK, dalla base dati della Library of Congress, dalle regole russe, da AACR2 e dalle RICA. Dalla Germania e dall'Italia giungono osservazioni per la revisione delle regole sulle qualificazioni. Nella primavera del 1998 sorgono dubbi sull'opportunità di proseguire il lavoro. Durante la comparazione emerge infatti sempre più chiaramente che occorre spostare l'attenzione dal *contenuto* delle intestazioni ai principi basilari e a una *struttura* comune per le intestazioni. Dopo quaranta anni si capisce che non si può sperare di eliminare le differenze di opinione: le agenzie bibliografiche nazionali hanno sempre deviato dai *Principi di Parigi* e dalle regole FSCH appena lo hanno ritenuto necessario per rispondere alle esigenze del proprio paese.

Nel corso dell'IFLA Conference di Amsterdam del 1998, il WG su FSCH conclude in maniera esplicita che richiedere a tutto il mondo di usare la stessa forma di

intestazione uniforme non è un'opzione attuabile; si decide che la revisione di FSCH non è una priorità e viene presentato un insieme di *Raccomandazioni*.

Il Gruppo di lavoro fa proprie le opinioni espresse nel 1998 nel rapporto del IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN;¹⁹ ad esempio, permettere alle agenzie bibliografiche nazionali di mantenere nelle forme autorizzate le differenze che rispondono alle esigenze linguistiche e culturali dei loro paesi. Il Gruppo di lavoro su FSCH riconosce la necessità di:

- a. collegare gli authority record per la stessa entità;
- b. usare numeri per ogni entità;
- c. compilare un insieme di principi e linee guida per le intestazioni collettive come strumento indispensabile per i catalogatori.

La constatazione che non si ritenga più necessario raggruppare il contenuto delle intestazioni agli enti non elimina completamente la necessità di regole internazionali di catalogazione. Il loro scopo primario, relativamente alle intestazioni collettive, è adesso quello di facilitare lo scambio internazionale dei nomi di enti (anche quando non sono identici), sia che lo si attui nella prospettiva dell'immissione di dati in un authority file internazionale, sia nella prospettiva di ricerca multifile fra tutti gli authority file nazionali. La nuova visione getta una luce diversa sul tipo di linee guida da redigere e quindi sui compiti della loro preparazione da parte del gruppo di lavoro e del suo consulente. Si stabilisce pertanto che il WG su FSCH raccolga esempi nei paesi rappresentati dai membri della Section on Cataloguing dell'IFLA. La panoramica che risulta da questi *esercizi di FSCH* dovrebbe mostrare tutte le varianti nelle forme dei nomi e quindi dovrebbe aiutare a formulare le specifiche esigenze per un formato elettronico o per sistemi elettronici abbastanza flessibili da accogliere tutti i tipi di intestazione a nomi collettivi da ogni fonte di ogni parte del mondo. Ciò comporta anche che tutti i paesi siano incoraggiati ad attenersi alle forme e strutture più facilmente elaborabili dal computer così da trarre il massimo vantaggio da altri collegamenti internazionali, con profitto per i loro utenti. Si prende inoltre atto che fino a ora non sono mai state formulate linee guida per gli alfabeti non latini e che occorre crearle.

All'IFLA Conference di Amsterdam del 1998 si suggerisce di rendere visibili tutti i dettagli relativi alla struttura dei nomi e si è consapevoli di non essere in grado di prevedere quali risultati saranno rilevanti per le procedure informatizzate. È logico aspettarsi che dalla ricerca emergano strutture formali particolari e si ritiene che l'indagine possa risultare più utile se il modello può ospitare queste strutture. Si introducono otto categorie di forme dei nomi e si chiede ai collaboratori di elencare esempi di intestazione a un nome collettivo sotto una delle categorie. Si aggiungono ulteriori specificazioni formali per permettere ai collaboratori di fornire informazioni su elementi particolari usati nelle intestazioni, specialmente sugli elementi aggiunti, le qualificazioni. Il raggruppamento dei nomi dello stesso ente (con l'indicazione del nome autorizzato in ogni paese) è ritenuto un servizio importante per gli utenti e una condizione per lo scambio efficiente di informazioni sui nomi degli enti collettivi. Viene richiesto ai collaboratori di indicare le funzioni catalografiche delle intestazioni (forma autorizzata o variante del nome) allo scopo di esaminare in modo più

¹⁹ *Mandatory data elements for internationally shared resource authority records*. Report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN, Frankfurt am Main, IFLA UBCIM Programme, 1998. Disponibile in rete: <<http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm>>.

approfondito i possibili problemi connessi al raggruppamento, e di indicare quando devono essere redatti rinvii da forme varianti alla forma autorizzata e viceversa. L'indagine dà risultati che riflettono la pratica bibliografica di quattordici paesi. Sebbene lo scopo primario dell'indagine sia di fornire dati sugli schemi della struttura e della punteggiatura, viene redatta una colonna aggiuntiva, la 7, con informazioni sull'applicazione di alcune regole FSCH da parte del catalogatore, in modo da fornire informazioni sull'applicazione delle regole principali di FSCH in vari paesi e da facilitare la comprensione delle differenze nella struttura dei nomi. Nell'agosto del 2000, all'IFLA Conference di Gerusalemme, il Gruppo di lavoro su FSCH ha due argomenti all'ordine del giorno: la discussione del rapporto e le raccomandazioni sul futuro dell'indagine. Si uniscono all'incontro i rappresentanti di FRANAR per trattare punti di reciproco interesse. Viene riconfermato che l'obiettivo primario è facilitare una lista adeguata di nomi di enti in una base dati virtuale di authority record e informare i progettisti di sistemi su ciò che devono aspettarsi rispetto alla forma e alla struttura dei nomi di enti, per come risultano nelle pratiche catalografiche di quattordici paesi. Il Gruppo conviene che qualsiasi soluzione relativa ai nomi di enti dipende da decisioni che includono la creazione di collegamenti fra intestazioni e l'uso di numeri internazionali come quelli in fase di studio da parte di FRANAR. Su questo punto i gruppi di lavoro FSCH e FRANAR lavorano sullo stesso terreno; a FRANAR viene chiesto di studiare attentamente l'indagine, tenere conto dei suoi risultati nelle proprie attività e, se necessario, informare il Comitato permanente UNIMARC sulle specifiche per UNIMARC/Authority. Al secondo incontro di Gerusalemme, lo Standing Committee on Cataloguing appoggia la posizione assunta dal Gruppo di lavoro e conclude che l'indagine ha adempiuto al compito affidato e concorda di organizzare il procedimento successivo come auspicato.

*Nel campo degli archivi*²⁰

*International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families ISAAR(CPF) – 2002*²¹

ISAAR(CPF), *International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families*, è uno strumento per l'authority control dei nomi dei soggetti produttori di archivi; un mezzo per standardizzare ciò che, nella nuova edizione, viene definito "forma autorizzata del nome". ISAAR(CPF), quale standard internazionale, non definisce alcuna regola specifica per la creazione della forma autorizzata dei nomi; rinvia alle norme e alle convenzioni nazionali e internazionali, e indica i procedimenti generali che sovrintendono alla loro creazione.²² Le singole agenzie nazionali dovranno adottare codici di regole già esistenti (prime fra tutte, le

²⁰ Cfr. Stefano Vitali, *La seconda edizione di ISAAR(CPF) e il controllo d'autorità nei sistemi di descrizione archivistica*. Intervento presentato alla Conferenza internazionale "Authority control. Definizione ed esperienze internazionali", Firenze, 10-12 febbraio 2003 <www.unifi.it/biblioteche/ac>. Cfr. gli atti a stampa: *Authority control. Definizione ed esperienze internazionali*, Firenze, Firenze University Press; Roma, Associazione italiana biblioteche, 2003.

²¹ Prima edizione: Ottawa, CIA, 1994.

²² "Si registra la forma standardizzata del nome per l'entità che viene descritta in accordo con tutte le convenzioni o regole nazionali e internazionali applicate dall'agenzia che ha creato l'authority record. Si usano date, luogo, giurisdizione, occupazione, epiteto e altre qualificazioni appropriate per distinguere la forma autorizzata da quelle di altre entità con nomi simili. Si specifica separatamente (5.5.3) quali regole sono state applicate per questo elemento" (5.1.2).

regole di catalogazione per autore usate nelle biblioteche) o crearle ex novo, ovviamente con un occhio all'esperienza consolidata in campi disciplinari correlati. Quale strumento per ottimizzare l'accesso e la ricerca nei sistemi descrittivi archivistici, il modello offerto da ISAAR(CPF) ha notevoli somiglianze e coincidenze con il controllo d'autorità dei nomi degli autori nei cataloghi di biblioteca. Gli elementi di differenziazione iniziano con gli aspetti principali dei record d'autorità per i soggetti creatori, a causa del ruolo essenziale dato al contesto di produzione all'interno della descrizione archivistica (1.8).

Il primo aspetto teoricamente rilevante, implicito nell'impianto della seconda edizione di ISAAR(CPF), è senza dubbio la maggiore enfasi sulle caratteristiche di strumento per gestire le entità scelte come accesso alla registrazione. Suo scopo è infatti rappresentare con un nome quelle entità (istituzioni, enti in generale, persone e famiglie) che sono soggetti produttori di archivi e che formano il contesto del materiale d'archivio. La formulazione della "forma autorizzata del nome" segue questo obiettivo e mira principalmente a identificare in modo univoco quelle entità, piuttosto che a disambiguare nomi simili, come cercava di fare la prima edizione. L'accento è sulla cosa (l'entità reale), piuttosto che sul nome della cosa (intestazione autorizzata). Questa differenza d'impianto è evidente soprattutto nel modo in cui la nuova edizione dello standard affronta il problema delle relazioni fra entità diverse, cioè fra i vari soggetti produttori: nella prima edizione erano gestite soprattutto come relazioni fra record d'autorità, con rinvii "vedi" e "vedi anche", nella seconda una sezione speciale mostra le relazioni di un soggetto produttore con altri enti collettivi, persone, famiglie,²³ che indicano:

- a. nome e identificatore dell'entità correlata (5.3.1);
- b. categoria della relazione (gerarchica, cronologica, associativa) (5.3.1);
- c. natura specifica della relazione e sua descrizione (5.3.3);
- d. date della relazione (5.3.4).

Nell'attenzione alle relazioni fra diverse entità si scorge un desiderio di dare vita a sistemi che non si limitino alla gestione delle relazioni fonti/soggetti produttori ma che, ponendo quest'ultimi al centro, possono rispettare i legami complessi che esistono fra i vari soggetti produttori, legami che possono costituire fonti importanti dalle quali un ricercatore può ricavare informazioni di rilievo sui tracciati di ricerca verificabili e rintracciabili anche all'interno di archivi e documenti prodotti dai vari soggetti. Si scorge anche qualche cosa di più in questo modello per la gestione delle relazioni, ovvero il desiderio di rendere possibile ai sistemi archivistici "di uscire da sé", per così dire, in vista della preparazione di una condivisione di authority record archivistici in ambienti più ampi di quelli puramente istituzionali, indicando legami fra sistemi archivistici locali e nazionali e fra sistemi archivistici e descrittivi o catalografici di natura differente. Queste connessioni potrebbero attuarsi collegando entità differenti descritte in authority record specifici in sistemi diversi: per esempio, collegare un partito politico, cioè il soggetto produttore di fonti archivistiche, a uno dei suoi segretari il quale, a sua volta, è autore di saggi, conferenze e così via, registrate in un catalogo di biblioteca. Altri componenti di ISAAR(CPF) cercano di

²³ Lo scopo di questa area è descrivere le relazioni con altri enti collettivi, persone e famiglie. Nel caso di gerarchie complesse o mutamenti amministrativi, si fa riferimento alle norme nazionali come guida su quando creare *authority record* separati. Se si decide di descrivere questi casi complessi nel contesto di un singolo *authority record*, le informazioni rilevanti vanno registrate nell'elemento della struttura interna (5.2.7)" (5.3).

sfondare quella che possiamo chiamare qualità auto-referenziale dei sistemi archivistici e di predisporre la possibilità di condividere e collegare i dati e le informazioni con cataloghi e sistemi descrittivi esterni all'ambiente archivistico. L'elemento descrittivo 5.1.4 ("Forme standardizzate dei nomi secondo le regole"), il cui fine precipuo è registrare le forme autorizzate dei nomi costruiti secondo regole diverse da quelle seguite dall'istituzione archivistica che compila l'authority record, si muove in questa direzione,²⁴ per esempio spiegando come può essere presentato il record per lo stesso ente secondo AACR2. È un primo piccolo passo verso la progettazione di sistemi che possono comunicare fra di loro proprio perché condividono e scambiano authority record; nella stessa direzione nella nuova versione di ISAAR(CPF) è stata introdotta una sezione dedicata completamente ai metodi per collegare gli authority record, le descrizioni archivistiche e differenti fonti di informazione. Come dichiarato nella breve introduzione al capitolo 6 della nuova edizione di ISAAR(CPF): "Gli authority record archivistici sono creati principalmente allo scopo di rendere possibile collegare le descrizioni dei soggetti produttori alle descrizioni dei documenti che hanno prodotto. Gli authority record archivistici possono anche essere collegati ad altre fonti di informazione rilevanti relative al soggetto produttore dell'archivio. Questa sezione fornisce una guida su come creare tali collegamenti nell'ambito di un sistema di controllo di descrizioni archivistiche" (6).

L'eredità di Parigi oggi

Fatta eccezione per l'opera di Eva Verona, l'attività internazionale dopo Parigi ha ignorato i problemi relativi alla scelta delle intestazioni principali e secondarie sotto i nomi di enti collettivi e ne ha ridotto la sfera di interesse alla forma e alla struttura delle intestazioni, in seguito alla sola struttura. Le differenze fra le regole nazionali riguardano ciascuno di questi punti. L'iniziativa attuale per un codice di catalogazione internazionale non deve rinunciare all'obiettivo di accordi migliori sulla scelta delle intestazioni e sulla forma e la struttura delle intestazioni sotto il nome di un ente. Allo scopo di rendere più facile questo compito, segue una panoramica dei fattori coinvolti nella scelta delle intestazioni e nel fissare la forma delle intestazioni. I fattori da tenere presenti sono: autore, ente, paternità collettiva (ente come autore), responsabilità alternativa, opera, contrassegni formali dell'edizione (manifestazione), punti d'accesso, altri dispositivi organizzativi del catalogo e accordi internazionali.

A. Autore

Nella cultura occidentale l'autore è il perno di ogni lavoro bibliografico e catalografico, data l'attenzione particolare agli individui e alle loro attività e la conseguente stretta connessione che si è imposta nella nostra tradizione fra un'opera e il suo autore.

1. In senso stretto l'autore è il creatore dell'opera (lo scrittore di un testo, il compositore di una partitura, etc.).

²⁴ "Registrare forme standardizzate del nome di un ente collettivo, persona o famiglia costruite secondo regole diverse da quelle applicate dall'agenzia che ha creato l'authority record" (5.1.4).

2. Ai fini catalografici la parola “autore” ha un'estensione semantica più ampia, che include attribuzioni di paternità
 - 2.1. per convenzione, secondo la tradizione culturale e bibliografica; e
 - 2.2. a scopo di funzionalità, sulla base della convenienza dell'evidenza, della “conoscibilità” della presentazione formale.

B. Ente

Nome: avere un nome è condizione necessaria per l'identificazione e per la presa in considerazione. Determinare se un gruppo occasionale o un evento ha un nome costituisce una questione dai confini sfumati.

Un cambiamento di nome determina la cessazione dell'ente sotto il nome precedente e l'esistenza di un altro ente con il nome successivo. Si devono stabilire in maniera chiara i cambiamenti minimi che vanno ritenuti irrilevanti, ma la linea di confine spezza un continuum di variazioni appena percettibili.

Si possono distinguere tipi differenti di enti collettivi: società, istituzioni, autorità politico-territoriali, comunità religiose, editori commerciali, etc. Queste distinzioni sono irrilevanti ai fini della scelta dell'intestazione.

Alcuni enti collettivi sono riconosciuti come subordinati a un ente superiore. Il fatto è rilevante soltanto in relazione alla forma e alla struttura dell'intestazione.

Si possono distinguere due tipi di enti collettivi: enti permanenti e gruppi occasionali o eventi. La distinzione è irrilevante per la scelta dell'intestazione, ma è rilevante in relazione alla forma e alla struttura dell'intestazione.

Gruppi occasionali ed eventi possono essere subordinati a un ente superiore.

C. Paternità collettiva – Ente come autore

Per il concetto di paternità collettiva e per l'impiego dell'ente come autore si devono confrontare i due fattori nominati e le loro variabili.

1. In senso stretto, non si può chiamare autore di un'opera un ente, a meno che

1.1 i suoi membri abbiano creato di fatto l'opera in maniera collettiva (per esempio, un gruppo di lavoro i cui, mettiamo, cinque membri preparano in bozza, discutono, scrivono, correggono e curano redazionalmente tutti insieme un saggio, o gli atti di una conferenza, vale a dire, un'opera aggregata che è il risultato complessivo dei contributi dei relatori che hanno preso la parola alla conferenza); per motivi linguistici e concettuali, è stato introdotto il termine “Urheber” (“chi sta all'origine”) al posto di autore.

2. Ai fini catalografici si può adottare la stessa estensione degli autori personali, vale a dire, un ente può essere l'autore (o Urheber) di un'opera:

2.1 per convenzione, secondo la tradizione culturale e bibliografica (vedi la parallela disposizione archivistica ad attribuire i documenti all'ente dal quale emanano) e

2.2 a scopo di funzionalità, sulla base della convenienza dell'evidenza, della “conoscibilità” della presentazione formale, che mostra gli enti collettivi nella stessa posizione e stile degli autori personali.

All'interno di queste ampie condizioni generali, la paternità collettiva è possibile; per la sua effettiva applicazione a un'opera vanno valutati i fattori seguenti.

D. Responsabilità alternativa.

Altre entità bibliografiche possono rappresentare un'alternativa alla intestazione principale sotto il nome di un ente:

- a. autore personale nelle opere commissionate, curate o emanate da un ente (l'alternativa può essere anche un altro ente o un ente subordinato, anziché una persona),
- b. dignitari che producono opere nello svolgimento delle loro funzioni,
- c. altri enti che operano come co-autori (o mit-Urheber).

Nei primi due casi, è esclusa la paternità collettiva in senso stretto.

Si dovrebbe trattare il terzo caso allo stesso modo della paternità personale multipla, purché sussistano le altre condizioni.

E. Opera

Si sono operate distinzioni che influenzano la scelta dell'intestazione principale fra tipi differenti di opere:

- opere di carattere amministrativo che per la loro natura sono necessariamente espressione del pensiero o attività collettiva dell'ente;
- opere di carattere intellettuale che trattano argomenti scientifici, tecnici, economici, etc.

Questa distinzione principale, basata sulla natura e sul contenuto dell'opera, separa le opere per le quali non si può prendere in considerazione o immaginare nessun altro autore eccetto l'ente, da quelle soggette a condizioni prima di essere catalogate sotto il nome di un ente.

Si sono considerati altri tipi di opere, in particolare:

- costituzioni, statuti, leggi, decreti, trattati, bilanci: per convenzione sono catalogati sotto il nome dell'autorità politico-territoriale;
- opere liturgiche: dovrebbero essere ricondotte alle regole generali, ma sorgono problemi collegati alla difficoltà di stabilirne la natura, le origini e la tipologia;
- opere formanti serie: per convenzione sono indicizzate al titolo, eliminando la questione della scheda principale sotto l'ente, ma la stessa questione si ripresenta se il titolo proprio è un termine generico.

Tenendo presente lo sviluppo della catalogazione dopo Parigi, andrebbero esaminati in maniera specifica anche i seguenti tipi:

- opere non-testuali e multimediali;
- risorse ad accesso remoto;
- risorse non-statiche.

Esse richiedono uno studio più approfondito per analizzarne le differenze profonde in confronto con le opere testuali tradizionali: differenze nella perdita di individualità dell'atto creativo, nella mancanza di strutture stabili per la presentazione di contrassegni formali, nella molteplicità e instabilità di contenuti e forme, nella percezione e nell'approccio degli utenti, di modo che vengono messe seriamente in discussione le denotazioni ristrette e ampie di autore (vedi sopra Autore, A.1 e A.2)

F. Contrassegni formali dell'edizione (manifestazione)

La relazione di paternità che collega un ente a un'opera viene mediata dall'edizione dell'opera, i cui contrassegni fisici sono la prima manifestazione e testimonianza del

ruolo dell'ente. La presentazione nel frontespizio è un lato della tensione polarizzata fra unità letteraria e unità bibliografica. Da un esame dei contrassegni formali possiamo rilevare:

- 1.evidenza formale del nome dell'ente sul frontespizio (o sostituto del frontespizio), ente presentato come editore o come svolgente altre funzioni,
- 2.nessuna evidenza formale del nome dell'ente,
- 3.evidenza formale di responsabilità alternative.

La correlazione combinata di tipo di opera (E), presenza di contrassegni formali (F) e di responsabilità alternativa (D) fornisce le condizioni per scegliere in pratica i punti d'accesso.

G. Punti di accesso sotto il nome di un ente (le soluzioni seguenti sono solo indicative delle tendenze prevalenti nei *Principi di Parigi* e nei codici nazionali, e dipendono da accordi internazionali presenti e del futuro):

1. intestazione principale: dovrebbe essere ristretta a condizioni chiaramente specificate, come opere di carattere amministrativo (E=1); costituzioni, statuti, leggi, etc. (E=3); opere di carattere intellettuale (E=2), purché l'opera sia stata effettivamente creata in modo collettivo (C=1.1), purché non vi sia nessuna responsabilità alternativa (D=0) e purché il nome dell'ente compaia in evidenza formale nel frontespizio (F=1);
2. intestazioni secondarie: dovrebbero essere estese a ogni caso corrispondente a C= 2.1 o 2.2;
3. rinvii: si dovrebbero fare se un ente ha cambiato nome (B=2) e da forme varianti del nome all'intestazione uniforme;
4. nessuna registrazione: se l'ente non ha un nome (B=1) o se non si verifica nessuna delle condizioni precedenti.

H. Altri dispositivi organizzativi del catalogo vanno presi in esame per l'attuazione completa delle sue funzioni:

1. titoli uniformi: si dovrebbero adottare per raggruppare le edizioni della stessa opera; nessun argomento particolare in relazione agli enti collettivi;
2. sotto-intestazioni formali: sono state proposte per raggruppare opere della stessa forma sotto il nome delle autorità territoriali; "un anacronismo discordante" secondo Lubetzky;
3. sotto-intestazioni cronologiche: sono state adottate sotto i nomi di organi delle autorità politico-territoriali, con la successione delle persone che hanno ricoperto la carica; un metodo classificatorio complesso che mescola elementi eterogenei che non corrispondono alle funzioni stabilite del catalogo;
4. registrazioni secondarie: si dovrebbero fare per tutti gli enti collettivamente responsabili della realizzazione di un'espressione particolare dell'opera (p.e., per l'esecuzione dell'*Opus 59* di Beethoven (quartetti per archi), un accesso sotto il nome *Quartetto italiano*, non quattro accessi sotto i nomi dei singoli artisti Paolo Borciani, Elisa Pegreff, Piero Farulli e Franco Rossi).

I. Accordo internazionale

Lo schema interpretativo della paternità collettiva e le soluzioni proposte per la scelta degli accessi principale e secondari hanno lo scopo di rendere espliciti i *Principi di Parigi* e di riassumere i punti controversi nelle regole di catalogazione:

possono essere presi come base per ulteriori studi e per arrivare a un accordo internazionale. Ciascuno degli elementi suddetti dovrebbe essere contrassegnato come corrispondente o non corrispondente, come progressivo o regressivo quando è messo a confronto con:

1. i *Principi di Parigi* così come stabiliti dall'ICCP;
2. le regole nei codici redatti dopo Parigi;
3. le pratiche delle agenzie bibliografiche nazionali.

In questo confronto non si dovrebbero dimenticare le condizioni della catalogazione nel 1961: l'uso di cataloghi su schede cartacee e la sequenza alfabetica come unica possibilità di ricerca, il ruolo della scheda principale, l'unica scheda con descrizione completa. Per quanto concerne le regole locali, vanno prese in considerazione le peculiarità storiche, culturali e linguistiche, ma non si deve mantenere in modo assoluto ogni tradizione se impedisce accordi a livello mondiale.

Forma e struttura delle intestazioni uniformi

I recenti progressi sull'*authority control* e gli studi su un Virtual international authority file (VIAF) hanno ridotto la necessità di intestazioni uniformi condivise a livello internazionale. Rimane tuttavia la necessità di concordare la forma e la struttura dei punti d'accesso autorizzati per facilitare la comprensione e lo scambio dei dati. L'esame delle strutture dei nomi adottati oggi (vedi SCNH) è un passo significativo, il quale richiede ulteriore analisi e decisioni, che definiscano le strutture più coerenti e convenienti così da dividerle con facilità. Alcuni elementi citati sopra non vengono presi in considerazione per la scelta degli accessi, ma sono importanti per stabilire la forma e la struttura delle intestazioni: il tipo di ente (autorità politico-territoriali ed enti religiosi), enti subordinati, sotto-intestazioni formali e cronologiche, enti temporanei e altri elementi di analisi, come la distinzione fra organi e non-organi di autorità politico-territoriali. Citiamo i più controversi fra i molti temi discussi: la scelta fra forme nella lingua originale o in quella locale, o fra varianti in lingue diverse, fra forme dirette o subordinate del nome o nome geografico (p.e., le diocesi), l'uso di qualificazioni, di acronimi, l'omissione di elementi dal nome, per non parlare della difficoltà di identificare i nomi usati più frequentemente nelle pubblicazioni dell'ente.

Da *Form and structure of corporate headings* (FSCH) – 1980

0.2 Definizioni

Le definizioni dei termini vengono date nel senso in cui sono usati nelle raccomandazioni.

Autorità territoriale [Territorial authority]. Un ente che esercita funzioni di governo (piene o limitate) su un territorio o rivendica di esercitarle. Include stati, stati costituenti, confederazioni e le loro unità regionali e locali.

Congresso [Conference]. Termine generico per un gruppo occasionale, usato per convegni, simposi, incontri, conferenze diplomatiche, festival e fiere, mostre, spedizioni, etc.

Ente collettivo [Corporate body]. Qualsiasi organizzazione o gruppo di persone o organizzazioni che viene identificato con un nome particolare. Include gruppi occasionali ed eventi che hanno un nome, come incontri, conferenze, congressi, spedizioni mostre, festival e fiere.

Ente subordinato [Subordinate body]. Un ente stabilito, amministrato o controllato da un altro ente.

Intestazione uniforme [Uniform heading]. Un'intestazione stabilita in una forma che deve essere seguita, senza variazioni, ogni volta che l'intestazione compare in un record bibliografico.

Non-organo (di un'autorità territoriale) [Non-organ (of a territorial authority)]. Un ente creato o controllato da un'autorità territoriale, che svolge funzioni educative, scientifiche, tecniche, culturali, mediche, religiose, sociali, commerciali o industriali. Comprende scuole, università, biblioteche, teatri, musei, ospedali, chiese e banche che siano create o controllate in questo modo.

Organo (di un'autorità territoriale) [Organ (of a territorial authority)]. Un ente creato o controllato da un'autorità territoriale, che svolge funzioni legislative, giudiziarie, amministrative, informative, militari o diplomatiche. Include parlamenti, ministeri, corti di giustizia, uffici informativi, unità delle forze armate e ambasciate.

Qualificazione [Qualifier]. Termine aggiunto al nome di un ente per fornire ulteriori informazioni come sussidio per l'identificazione. Include nomi geografici, date, tipo di ente e altre parole o frasi che specificano le caratteristiche.

Ente autore?
Un concetto assente dai Principi di Parigi

In Italia si parla di “ente autore”, di “autore personale e collettivo”, di “responsabilità intellettuale dell’ente”, di “paternità dell’ente” ... I *Principi di Parigi* del 1961, su cui si basano i codici di catalogazione moderni, non parlano *mai* di “ente autore”, bensì di redazione di una “scheda sotto il nome di un ente collettivo”. Si tratta di una differenza linguistica che denuncia una differenza concettuale notevole. Il testo presentato per essere discusso alla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione di Parigi (ICCP), redatto per buona parte, per non dire integralmente, da Seymour Lubetzky, rifletteva in maniera esplicita il principio della paternità collettiva; il testo approvato alla Conferenza non menziona *mai* il concetto di ente autore. Ripetiamo: non è una differenza insignificante. L’ICCP boccia l’ipotesi d’introdurre il concetto di ente autore nella *Definizione dei principi*, pure presente in varie tradizioni catalografiche, come ad esempio in quella italiana. Disapprovare esplicitamente l’introduzione del concetto nei *Principi* è qualcosa di molto più chiaro e importante che evitarne la discussione. Significa, ripetiamo, non accettarlo e dichiararlo esplicitamente.

Il trattamento degli enti costituisce indubbiamente “il momento più delicato di tutta la problematica della catalogazione per autori”, come afferma a pagina XI la *Relazione* che precede il dettato delle RICA. La *Relazione* vanta la tradizione italiana e afferma, a proposito delle *Regole* del 1956 che, “risultavano particolarmente carenti, anche se accoglievano il principio dell’ente autore che molte norme straniere ancor oggi non accettano, ammettendo solo per ragioni di comodità l’intestazione al nome dell’ente” (p. XI). Subito dopo la *Relazione* ammette: “Del resto nel testo dei principi di Parigi non si parla mai di enti autori, ma di ‘schede sotto enti collettivi’, contrariamente a quanto avviene nella tradizione italiana, che per questo aspetto risale ad una norma interna del 1881 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze” (p. XI-XII). Ancora poco più avanti la *Relazione* afferma: “Nelle norme del 1956 mancavano, così come nelle norme del 1921, le definizioni di ente e di ente autore” (p. XII). Se ne deduce, quindi, che le RICA su questo aspetto – gli enti – si distanziano dai *Principi di Parigi*, preferendo mantenere la tradizione locale. Le RICA, infatti, come risulta dai paragrafi 23-28, accettano il principio dell’ente autore e parlano esplicitamente di paternità dell’ente: “Un ente collettivo si considera autore di quelle opere di carattere amministrativo, normativo o documentario ...” (RICA 23), “Un ente collettivo si considera autore di quelle opere di carattere intellettuale ...” (RICA 24); “Se un’opera, che ha come autore un ente collettivo, risulta prodotta in suo nome da una persona ...” (RICA 26); “Se non si tratta di opera che per sua natura sia necessariamente espressione dell’attività di un ente (vedi par. 23) o di opera di carattere intellettuale che si presenti espressamente e formalmente come manifestazione del suo pensiero collettivo o risultato della sua attività (vedi par. 24), o comunque se la paternità dell’ente non appare sicura, l’opera si scheda sotto l’autore personale o sotto il titolo secondo le norme generali” (RICA 27); “Un’opera alla quale abbiano contribuito a titolo diverso due o più enti si scheda secondo le norme generali per l’autore principale e i contributi subordinati (vedi par. 9, 12 e

ss.)” (RICA 28). Le RICA, inoltre, riportano sostanzialmente la casistica degli enti a quella degli autori, eccettuato il caso delle opere di carattere intellettuale (RICA 24), le quali devono presentarsi “espressamente e formalmente come manifestazione del suo pensiero collettivo o come risultato della sua attività. È pertanto necessario non solo che un’opera sia tale da non lasciare dubbi sulla paternità intellettuale dell’ente che l’ha prodotta, ma anche che il rapporto dell’ente con l’opera appaia in formale evidenza sul frontespizio”. La norma richiede “una doppia condizione, di contenuto e formale” (*Relazione*, p. XII). Un’opera di un autore “personale” può invece essere indicizzata al suo nome anche se esso “non figura sul frontespizio, ma si ricava da altre parti della pubblicazione o da fonti esterne” (RICA 2).

La posizione delle RICA si pone, pertanto, fuori dalla concezione dei *Principi di Parigi* circa il modo di trattare gli enti, anche se le prescrizioni risultano conformi, e corrobora la tradizione registrata da una normativa interna della Nazionale di Firenze del 1881 e dalla regola 49 di *Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici* di Giuseppe Fumagalli (Firenze, 1887).

Le AACR2, pur eredi della grande tradizione della *corporate authorship* ancora presente nelle AACR del 1967, per rispettare la sostanza e il dettato dei *Principi di Parigi*, al punto 21.1B2, parlano di “opere emanate” da un ente, un’espressione precisata in nota (“un’opera si considera emanata da un ente se è pubblicata, *oppure* se la sua pubblicazione è promossa, *oppure* se la sua pubblicazione ha origine da quell’ente”). La definizione è così ampia da risultare svuotata e da richiedere l’elencazione delle categorie specifiche di pubblicazioni da registrare sotto l’intestazione per l’ente, elencazione che compare sotto 21.1B2.

Le RAK hanno accolto il dettato dei *Principi di Parigi*, ma il mondo professionale tedesco mantiene fortissima la memoria della tradizione delle regole prussiane che non ammettevano il concetto di ente autore.

A historical approach to corporate entries / Eva Verona. – p. 1-40. – In: Libri, vol. 7 (1957).

Report / International Conference on Cataloguing Principles, Paris, 9th-18th October, 1961 ; [edited by A.H. Chaplin and Dorothy Anderson]. – London : International Federation of Library Associations, 1963. – Working papers of the International Conference on Cataloguing Principles: No. 1: Relation between cataloguing principles and principles applicable to other forms of bibliographic works / by Andrew D. Osborn: p. 125-137 – No. 2: The function of main entry in the alphabetical catalogue: one approach / by Seymour Lubetzky: p. 139-143 – No. 3: The function of the main entry in the alphabetical catalogue: a second approach / Eva Verona: p. 145-157 – No. 4: The function of the main entry in the alphabetical catalogue: a study of the views put forward by Lubetzky and Verona / by Leonard J. Jolley: p. 159-163 – No. 5: 1, Limits to the use of entries under corporate authors; 2, The cataloguing of laws and treaties / by V.A. Vasilevskaya: p. 165-174 – No. 6: Corporate authorship. 1, Form of heading for corporate authors. 2, Treatment of subordinate bodies / by Suzanne Honoré: p. 175-183 – No. 7: Entry of anonymous works under standard or form titles / by Roger Pierrot: p. 185-190 – No. 8: Problems in the cataloguing of serial publications / by Paul S. Dunkin: p. 191-198. No. 9: Cataloguing of liturgies and religious texts in the alphabetical catalogue / by Ruth C. Eisenhart: p. 199-206 – No. 10: Multiple authorship / by Hellmut Braun: p. 207-218 – No. 11: Choice of entry for authors whose names vary / Pavle Kalan: p. 219-227 – No. 12: Compound surnames and surnames with prefixes / by Fernanda Ascarelli: p. 229-241 – No. 13: Treatment of Brazilian and Portuguese names / by Maria Luisa Monteiro da Cunha: p. 243-254 – No. 14: Rendering of Indic names-of-person in catalogue entries / by Benoyendra Sengupta: p. 255-265 – No. 15: Treatment of arabic names / by Mahmud Sheniti: p. 267-276 – No. 16: The treatment of names in Hebrew characters and title entry for hebrew books / by R. Edelmann: p. 277-279 – No. 17: The impact of electronics upon cataloguing rules / by C. D. Gull: p. 281-290. – Reprinted: London: Clive Bingley, 1969; IFLA International Office for UBC, 1981.

Statement of principles adopted by the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961. – Annotated ed. / with commentary and examples by A.H. Chaplin, assisted by Dorothy Anderson. – Provisional ed. – Sevenoaks: distributed by IFLA Secretariat, 1966.

Statement of principles adopted at the international Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961. – Annotated ed. / with commentary and examples by Eva Verona, assisted by Franz Georg Kaltwasser, P.R. Lewis, Roger Pierrot. – London: IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

Corporate headings: their use in library catalogues and national bibliographies: a comparative and critical study / by Eva Verona. – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975.

Functions and objects of author and title cataloguing: a contribution to cataloguing theory / by Ákos Domanovszky ; English text edited by Anthony Thomson. – München : Verlag Dokumentation, 1975. – Ed. italiana: Funzioni e oggetti della catalogazione per autore e titolo : un contributo alla teoria della catalogazione / Ákos Domanovszky ; edizione italiana a cura di Mauro Guerrini ; traduzione di Barbara Patui, Carlo Bianchini e Pino Buizza. – Udine : Forum, 2001.

Form and structure of corporate headings / recommendations of the Working Group on Corporate Headings; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on Official Publications. – London : IFLA International Office for UBC, 1980.

Corporate authorship: its role in library cataloguing / Michael Carpenter. – Westport, Conn. ; London : Greenwood Press, 1981.

Review Group on “Form and Structure of Corporate Headings” / IFLA Standing Committee on Cataloguing. – p. 53. – In: International cataloguing & bibliographic control. – Vol. 21, no. 4 (Oct./Dec. 1992).

La catalogazione dopo Parigi : attività normative e strumenti per il controllo bibliografico universale, 1961-1997 / Pino Buizza. – Udine : Forum, 1998.

Catalogazione / Mauro Guerrini. – Roma : Associazione italiane biblioteche, 1999.

Riflessioni su principi, standard, regole e applicazioni : saggi di storia, teoria e tecnica della catalogazione / Mauro Guerrini ; presentazione di Attilio Mauro Caproni. – Udine : Forum, 1999.

Il catalogo di qualità / Mauro Guerrini ; presentazione di Luigi Crocetti. – Firenze : Pagnini e Martinelli : Regione Toscana, 2002.